

**R.IST.FALL 86/2019 al quale sono riuniti i procedimenti 46/2020 R.g. e 60/2020 R.G. e il
procedimento n. 4/2020 R.F. Conc. Prev.**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
- Dott. Roberto Laudenzi Giudice
- Dott.ssa Sara Trabalza Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento **n. 86/2019 R.G. prefall.** proposto da **FARNESELLI SONIA, RAGONESE GIUSEPPE ANTONIO, CERQUIGLINI MARCELLO, BAGAGLIA FRANCESCO** difesi e rappresentati dall'Avv. Emanuela Francisci, giusta delega in calce al ricorso promosso nei confronti di **EUROLEGNO SRL in persona del l.r.p.t.**, Christian Cai (C.F. 01125390540 p.iva 01714620547) con sede in Marsciano (PG) zona Ind.le Cerro, difesa e rappresentata per mandato in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Fabio Catterini, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in via Paolo Rolli 3 06059 Todi (Pg), al quale sono riuniti i procedimenti **n. 46/2020 R.G. prefall.** proposto da **GRIFO FLEX S.P.A. in persona del l.r.p.t.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pilati, giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Marsciano, via XX Settembre, 13, nonché il **n. 60/2020 R.G. prefall.** promosso da **BALDINELLI ALESSIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Bagianti giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali è riunito il procedimento **n. 4/2020 R.F. di concordato preventivo** proposto dalla medesima società **EUROLEGNO S.R.L.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Morichini del foro di Perugia, giusta delega in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Piazza del Mercato, presso lo studio dell'Avv. Paolo Feliziani, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161 l.f.;

udita la relazione del giudice delegato all'esito della udienza del 27.04.2022;

premesso che:

- in data 27.02.2020 Eurolegno s.r.l. ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., chiedendo la fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;



- la suddetta domanda, in pari data, è stata comunicata al P.M. in sede e pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 161, co. 5, l.f.;
- precedentemente, con ricorso del 29.09.2017, la stessa società aveva proposto altra domanda di concordato, dichiarata inammissibile in seguito a rinuncia, con decreto del Tribunale di Spoleto del 5.12.2017 nel procedimento n. 11/2017 R.G. Fallimentare;
- con provvedimento dell'8.06.2020 il Tribunale ha ammesso la società suddetta alla procedura di concordato preventivo nominando commissario giudiziale il dott. Marco Silvestrini, disponendo gli obblighi informativi di cui all'art. 161, co. 8, l.f. ed imponendo alla società ricorrente il versamento di una cauzione, nonché rinviando all'udienza del 3.12.2020 per l'adunanza dei creditori, poi rinviata in ragione della notoria emergenza sanitaria ancora in atto;
- in data 25.2.2021 il Giudice Delegato, Dott. Roberto Laudenzi, ha rinviato l'udienza alla data del 1.7.2021 in seguito ad ulteriore richiesta del Commissario derivante dalla comunicazione della società di avvenuto pagamento di taluni creditori;
- in data 15.5.2021, il Commissario depositava relazione ai sensi dell'art 172 L.F. con parere negativo sulla fattibilità economica e positivo, con riserva, sulla fattibilità giuridica;
- in data 15.6.2021, la società ha depositato modifica alla proposta concordataria, anche sulla base delle criticità rilevate dagli organi della procedura;
- in data 30.6.2021 il Giudice Delegato, nel frattempo mutato nella persona fisica, ha rinviato l'udienza alla data del 21.10.2021 in seguito a richiesta della società motivata dalla necessità di maggior tempo per il Commissario giudiziale per il rinnovo di tutte le verifiche e per la concessione di congruo termine per la comunicazione di nuova relazione ai creditori;
- in data 6.09.2021, il Commissario giudiziale depositava relazione informativa ai sensi dell'art. 172 l.f., concludendo in senso favorevole alla approvazione della proposta di concordato così come modificata;
- in data 18.11.2021 ha avuto luogo l'adunanza dei creditori ed all'esito della stessa, con decreto depositato in data 17.03.2022, il Tribunale ha rilevato il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l.f. nel maggior numero di classi ammesse al voto, rimettendo, pertanto, la società ricorrente dinnanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 162 comma 2 l.f. (richiamato dall'art. 179 l.f.), per l'udienza del 27.04.2022;
- a detta udienza, preliminarmente, il procedimento di concordato è stato riunito al procedimento prefallimentare n. 86/2019 R.G. promosso con ricorso del 5.09.2019 nei confronti della medesima società ricorrente da FARNESELLI SONIA, RAGONESE GIUSEPPE ANTONIO, CERQUIGLINI MARCELLO, BAGAGLIA FRANCESCO e chiamato alla medesima udienza del 27.04.2022, al quale risultavano già riuniti i procedimenti prefallimentare n. 46/2020 e 60/2020 promossi da BALDINELLI ALESSIO e da GRIFO FLEX s.p.a.;
- udita la società ammessa a concordato e gli istanti per la dichiarazione di fallimento, il Collegio ha riservato la decisione;
- il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole alla omologa del concordato in data 27.04.2022;



Tanto premesso e rilevato, innanzitutto, in relazione al procedimento di concordato preventivo, che:
la società ricorrente, nella proposta da ultimo modificata in data 15.06.2021, ha formulato una richiesta di concordato che prevede (in estrema sintesi): la continuità aziendale con dismissione del solo bene immobile non funzionale all'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 186 bis l.f.; l'utilizzo delle risorse prodotte dalla continuità, ovvero della c.d. "nuova Eurolegno Srl 25 finanza dinamica" nel rispetto dell'ordine dei privilegi; la suddivisione dei creditori in classi; il pagamento totale ed ultrannuale di parte dei creditori privilegiati raggruppati nella corrispondente classe; la soddisfazione integrale per i crediti assistiti da privilegio, con riferimento alle classi 1, 2, 3, 4 e nella misura ridotta, per quelle successive, ovvero per la Classe 5) 15%, Classe 6) 16%, Classe 7) 0%, classe 8) 0%;

la proposta concordataria prevede, pertanto, la suddivisione in n. 8 classi di creditori di cui 4 (nei termini che si diranno) sono state ammesse al voto, quali nella specie (per quanto testualmente si legge nella modifica del 15.06.2021):

“Classe 1) Prededucibili per l'intero (senza diritto di voto): oneri afferenti alla procedura, da pagarsi a seguito dell'omologa e riconosciuti dalla società secondo gli elenchi allegati e secondo le indicazioni del passivo.

Classe 2) Privilegiati speciali ipotecari secondo la stima ex art.160, secondo comma, L.F. relativa al valore del bene. Il diritto di voto è riconosciuto per il pregiudizio del pagamento ultrannuale oltre che per la percentuale degradata al chirografario. La classe è come di seguito formata: creditori Carit Spa e Mediocredito Italiano Spa in forza rispettivamente di ipoteca volontaria n.2018 R.P. del 08.03.2006 a favore di Cassa di Risparmio di Terni e Narni Spa contro Eurolegno Srl per un totale di euro 4 milioni (capitale euro 2 milioni), gravante sulle particelle 688 e 689 e n.3159 R.P. del 07.05.2008 a favore di Mediocredito Italiano Spa contro Eurolegno Srl per un totale di euro 1.050.000,00 (capitale euro 600.000,00), gravante su entrambe le particelle 688 e 689. Dette ipoteche sussistono a garanzia dei seguenti mutui fondiari: - contratto di finanziamento n.2428234 del 05.05.2008 a rogito Notaio Fabio Arrivi, notaio in Todi, di originari euro 600.000,00 stipulato con Mediocredito Italiano Spa con rimborso del capitale in quote crescenti aventi periodicità trimestrale con inizio 1 marzo 2009 e termine 31 marzo 2021. Alla data di riferimento il debito residuo verso l'Istituto bancario è pari ad euro 395.792,43; - contratto di finanziamento 6 marzo 2006 con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art.38 ss. Dlgs. N.385/1993 a rogito Notaio Fabio Arrivi, notaio in Todi, di originari euro 2.000.000,00 stipulato con Carit Spa con rimborso mensile con inizio 1 settembre 2006 e termine 31 dicembre 2021. Alla data di riferimento il debito residuo verso l'Istituto bancario è pari ad euro 950.371,18 _ I creditori ipotecari vengono pagati interamente nei limiti del valore del bene stimato ex art.160, secondo comma, L.F. Per il residuo per cui vi è insufficiente soddisfo dal ricavato del bene sono degradati a chirografario e allocati nella classe chirografaria 6) con diritto di voto.

Classe 3) Creditori privilegiati pagati per l'intera parte entro 12 mesi (senza diritto di voto): la classe comprende i creditori dei privilegiati ex art.2751bis n.1 c.c. che, secondo le previsioni di Piano, saranno soddisfatti entro un anno dall'omologa della procedura.



Classe 4) Creditori privilegiati soddisfatti oltre i 12 mesi dall'omologa entro il 2026 per l'intero – non già ricompresi nella classe 3 (diritto di voto riconosciuto limitatamente al pregiudizio per il tardivo/ultrannuale pagamento): la classe contiene i crediti vantati dai creditori privilegiati per i quali il Piano prevede una soddisfazione in un arco temporale più lungo rispetto a quello previsto dalla legge, con riconoscimento degli interessi e diritto di voto per il pregiudizio derivante dal tardivo/ultrannuale pagamento.

Classe 5) Chirografari Fornitori e Banche (con diritto di voto) nella percentuale del 15% entro il 2027: la classe comprende i crediti vantati dai fornitori e dagli istituti di credito ed in genere dai creditori di rango chirografario oltre a indennità a vario titolo.

Classe 6) Creditori ipotecari degradati (con diritto di voto) nella percentuale del 16% entro il 2027: classe relativa alle posizioni bancarie ipotecarie che non trovano capienza sul valore dell'immobile oggetto di garanzia. Tali sono, come già indicato nella descrizione della precedente classe 1b, Mediocredito Italiano Sa e Carit Spa. Il diritto di voto viene altresì riconosciuto per la percentuale di credito degradato in conseguenza della valorizzazione ex art.160, comma 2, L.F. nonché per il pregiudizio del pagamento ultrannuale al 5 anno, secondo i criteri di legge.

Classe 7) Cai Frame Srl (accollo debito) (con esclusione dal voto): la classe contiene il debito Eurolegno Srl nei confronti di Cai Frame Srl per l'accollo del debito di leasing (Cai Frame Srl si è accollata impegnandosi a tenere indenne la ricorrente da ogni passività al riguardo). Il diritto di voto è escluso in relazione all'interesse della detta società e comunque condizionatamente all'omologa del concordato Cai Frame Srl ha formulato rinuncia al credito.

Classe 8) Amministratore (con esclusione dal voto): la classe è relativa ai crediti vantati dall'amministratore unico per anticipazioni. Il diritto di voto è escluso in relazione all'interesse della detta società e comunque condizionatamente all'omologa del concordato l'Amministratore ha formulato rinuncia al credito.

Per le classi 7) e 8) è prevista l'esclusione dal voto in relazione ai rapporti con la società in concordato, conformemente alle osservazioni del Commissario Giudiziale”.

A pagina 46 della relazione ex art. 172 l.f. depositata in data 15.05.2021, in effetti, si legge, con riferimento alla suddetta classe “....(Creditore Cai Frame accollo debiti vs/società di leasing) trattasi dell'accollo da parte della società in epigrafe del totale debito derivante da contratti di leasing, con conseguente subentro nella posizione creditoria dell'accollato. Ad avviso del sottoscritto Commissario la generazione di tale classe pur apparendo motivata da ragioni economiche, si ritiene non ammissibile al voto per evidente conflitto di interessi essendo società facenti capo agli stessi soci della Eurolegno, pertanto si propone come non ammessa al voto, inoltre essendo previsto il pagamento pari a 0%, si ritiene non validamente costituita la classe, ed inoltre tale previsione foriera di potenziale inammissibilità (salvo espressa rinuncia al credito)”;

in seguito alla modifica della proposta concordataria, il Commissario giudiziale, nella relazione depositata in data 6.09.2021, evidenzia, con riferimento alla suddetta modifica “ Classe 7: (Creditore Cai Frame accollo



debiti vs/società di leasing) trattasi dell'accollo da parte della società in epigrafe del totale debito derivante da contratti di leasing, con conseguente subentro nella posizione creditoria dell'accollato. In seguito ai rilievi tale classe è stata esclusa dal voto e la stessa ha rinunciato al credito condizionatamente all'omologazione";

nel prosieguo e come sarà meglio approfondito, la società suddetta è stata esclusa dal voto, ma – nella sostanza- la classe n. 7 composta dalle società di leasing di cui all'elenco allegato alla relazione ex art. 172 l.f. , originariamente con il n. 5, a pag. 21, è stata ammessa al voto riconoscendosi la legittimazione alle predette società, in quanto creditrici della ricorrente;

tanto premesso, si rileva che:

- il totale dei crediti ammessi al voto corrisponde ad un importo complessivo di euro 6.026.704,89;
- la maggioranza ex art. 177 l.f. sarebbe stata raggiunta, pertanto, con l'espressione di voto favorevole dei creditori corrispondente a complessivi euro 3.013.352,46 e, stando a quanto previsto sempre da tale disposizione, nel maggior numero di classi ammesse al voto;
- alla data del 18.11.2021 (adunanza dei creditori) hanno espresso voto favorevole alla approvazione della proposta di concordato, titolari di ragioni creditorie per complessivi euro 2.260.241,23, come risulta dal medesimo verbale;
- a tale importo, in seguito ad ulteriori dichiarazioni di voto favorevoli, deve sommarsi quello di euro 1.012.812,86, relativo alle espressioni di voto pervenute, nei venti giorni successivi alla suddetta adunanza, al Commissario giudiziale; il tutto, per un totale di euro 3.273.054,09;
- ne deriva come la proposta di concordato sia stato, pertanto, approvata da una percentuale di voti favorevoli pari al 54,309%;
- al contempo, sino alla data dell'8.12.2021 (ovvero sino a 20 giorni dopo l'adunanza dei creditori) non sono stati espressi voti (favorevoli) per un importo corrispondente ad euro 2.401.044,23, importo da sommarsi, pertanto, a quello di euro 352.606,57, corrispondente al totale dei voti sfavorevoli espressi sino alla data della adunanza, il tutto per complessivi euro 2.753.650,83;

-sennonché, la maggioranza favorevole alla proposta di concordato è stata raggiunta solo nelle classi della proposta di concordato rubricate ai numeri 4) e 5), laddove detta maggioranza non risulta raggiunta per le residue classi 6) e 7);

rilevato, infatti, come dal prospetto riepilogativo trasmesso dal Commissario giudiziale, emergano le seguenti espressioni di voto:

Riepilogo per classe	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
Classe 4) - Privilegiati 100% post 12 mesi							
- voto su interessi	212.098,09	106.049,06	147.445,03	69,517	64.653,06	30,483	Approvato
Classe 5) - Chirografari fornitori e banche							
- pag. 2025	5.032.343,80	2.516.171,91	3.125.609,06	62,110	1.906.734,74	37,890	Approvato



Classe 6) - Creditori Ipotecari Degradati

- pag.2025	585.070,79	292.535,41	0,00	0,000	585.070,79	100,000	Respinto
------------	------------	------------	------	-------	------------	---------	----------

Classe 7) - Cai Frame srl

- accollo debito leasing	197.192,21	98.596,12	0,00	0,000	197.192,21	100,000	Respinto
--------------------------	------------	-----------	------	-------	------------	---------	----------

Tanto ricostruito, la difesa della società ricorrente, sentita ai sensi degli artt. 179 e 162 comma 2 l.f., nelle note di udienza del 27.04.2022 ha evidenziato che:

“• *La procedura di inammissibilità è stata aperta in relazione al mancato raggiungimento della maggioranza delle classi, in particolare al mancato voto della Classe 7) appostata per i leasing.*

• *L’allocazione di detta classe tra quelle votanti non è stata prospettazione della Ricorrente ma oggetto di rettifica da parte del Commissario Giudiziale.*

• *La Ricorrente fa, infatti, presente che non aveva previsto – in occasione della modifica della domanda depositata il 15.06.2021 – il diritto al voto della Classe 7) in quanto da pagare per l’intero. Per la posizione è stato previsto l’accollo da parte di CAI Frame Srl con relativo obbligo di pagamento per l’intero condizionato all’omologa (cfr. all.7 alla Modifica del Ricorso).*

• *La Classe 7), quindi, va ritenuta esclusa dal voto in quanto alla stessa risulta totalmente indifferente il concordato dovendo essere pagata per l’intero al pari di un privilegiato.*

• *Laddove detta classe – come previsto dalla Ricorrente – non fosse stata ammessa al voto la maggioranza tanto delle classi che dei creditori ammessi sarebbe stata raggiunta..”, insistendo – pertanto – per la omologa del concordato.*

La prospettazione di parte non è meritevole di condivisione, osservandosi che:

- va escluso, innanzitutto, che la società CAI FRAME s.r.l. potesse ritenersi legittimata al voto, in quanto non creditrice della ricorrente;

- la stessa, infatti, ha formulato offerta di accollo dei debiti verso le società di leasing condizionatamente alla omologa del concordato; orbene, poiché nessun pagamento è avvenuto, proprio perchè condizionato all’omologa, detta società non può dirsi creditrice della ricorrente e, pertanto, non poteva essere ammessa a votare;

- l’esclusione di detta società dal voto, ha necessariamente comportato – sebbene tale passaggio non sia stato esplicitato nel verbale di adunanza dei creditori - la “riespansione” del diritto di voto delle società di leasing di cui al citato elenco, riassunto dalla “classe 7””: dette società sono, infatti, pacificamente titolari delle ragioni creditorie nei confronti della EUROLEGNO S.R.L. e non già la società CAI FRAME s.r.l.;

- la circostanza per cui dette società sarebbero state pagate per l’intero (ricavandosi anche ciò – a contrario ed induttivamente – dalla originaria previsione, nella proposta di concordato, della totale insoddisfazione della società CAI FRAME s.r.l., accollante i debiti della Eurolegno s.r.l.) non rileva ai fini della esclusione del voto delle predette società, poichè chirografari e non già privilegiati; ciò, sempre ammesso che la stessa



ammissione o meno al voto possa essere qui, nuovamente, posta in discussione, spirato il termine ultimo della adunanza dei creditori (cfr. art. 176 l.f.);

- correttamente, pertanto, le classi ammesse al voto sono risultate 4 (con le precisazioni ora illustrate) e non già 3, nonostante l'apparente discrasia tra quanto si legge nella relazione del 6.09.2021 del Commissario ed i risultati delle votazioni post adunanza dei creditori.

E proprio con riferimento alla ammissione al voto dei creditori chirografari per i quali la proposta di concordato preveda la soddisfazione per l'intero, si osserva – mutuando il ragionamento da altro precedente di merito che risulta essersi pronunciato in materia (Tribunale di Pescara, sentenza del 16.10.2008, reperibile nella banca dati Dejure) - che:

- l'art. 177 l.f. prevede che "i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione" ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari "per la parte del credito non coperta dalla garanzia".
- Il successivo terzo comma dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".
- Il secondo comma dell'art. 177, letto a contrario, dota, pertanto, di diritto di voto i creditori chirografari (in quanto tali, a prescindere dalla integralità o meno del pagamento o della soddisfazione loro riservati dal piano) ed i creditori in senso lato privilegiati non destinatari di un pagamento integrale secondo le previsioni di piano;
- esclusi dal voto, pertanto, stando al chiaro tenore di detta disposizione, risultano – solamente- i creditori privilegiati ai quali risulti assicurato il "pagamento integrale" che costituisce condizione, unitamente al carattere prelazionario del credito, giòva ribadirlo, dell'esclusione dal voto (o, in negativo, condizione del riconoscimento del diritto di voto);
- **per i creditori chirografari, infatti, non può valere la regola dell'eccesso di interesse, in quanto l'art. 177 comma 2 l. fall. pone come regola quella del non voto per i privilegiati e del voto dei chirografari, a prescindere dalla percentuale tacitata;**
- non si può, infatti, sostenere che, in presenza di un eccesso di interesse (ossia il pagamento al 100% dei chirografari), non potrebbe esercitarsi il diritto di voto: in realtà, l'art. 177 l. fall. si riferisce solo ai creditori privilegiati, prevedendo che essi non possano votare se pagati integralmente. Nulla dice tale norma in ordine ai creditori chirografari i quali, in ogni caso dunque, possono votare;
- quanto all'espressione "pagamento integrale" raffrontata a di quella "soddisfazione non integrale" che consente ai predetti privilegiati di votare (per la parte del credito non interamente soddisfatta), si ritiene come abbiano diritto di voto, oltre ai creditori chirografari in quanto tali ed ai creditori prelazionari che rinuncino alla prelazione (e nei limiti in cui vi rinuncino), i creditori in senso lato privilegiati che, per effetto del piano concordatario, subirebbero (e nei limiti in cui la subirebbero)



una qualsiasi alterazione quantitativa o qualitativa del proprio diritto di credito. In presenza di simile alterazione viene meno il disinteresse (o l'eccesso di interesse) dei creditori privilegiati cui viene generalmente ricondotta razionalmente la loro esclusione dal voto e sorge invece un loro interesse, la cui misura coincide con quella della alterazione, che trova oggi tutela nella ammissione al voto e quindi nella possibilità di concorrere all'approvazione del concordato;

- E' dunque l'alterazione del diritto di credito prelazionario che determina e limita la sua rilevanza ai fini del voto, ferma restandone la irrilevanza nella misura in cui esso non subisca modificazioni quantitative o qualitative;
- Nella sostanza, il «pagamento integrale» che giustifica la esclusione dal voto per i soli creditori privilegiati, da tener ben distinto dal soddisfacimento integrale, si verifica solo nel caso di pagamento effettuato per intero, con denaro ed immediatamente, ovverosia senza eccessiva dilazione (cfr. Tribunale di Pescara, cit.);
- Ne deriva come, la Classe 7) – rettamente intesa con riferimento alle società di leasing- poiché chirografaria, non poteva e non può essere esclusa dal voto, escludendosi altresì la sussistenza del c.d. eccesso di interesse, come visto praticabile, in teoria, unicamente per i creditori privilegiati per i quali è previsto l'integrale pagamento come sopra descritto.

Più in particolare, con riferimento al pagamento dei suddetti creditori, relativi alla Classe 7), si rileva come lo stesso, per stessa dichiarazione della società ricorrente, dovrebbe avvenire con provvista proveniente dalla società CAI FRAME s.r.l., la quale si è offerta di provvedere al predetto, **condizionatamente all'omologa del concordato, accollandosi il debito della ricorrente** (cfr. dichiarazione della medesima società allegata al doc. 7 alla modifica della proposta di concordato).

Al riguardo, richiamata la nozione di “pagamento integrale” che giustifica, per i creditori privilegiati, la esclusione dal voto, si osserva come la stessa si verifica quando il medesimo pagamento avvenga: a) per intero; b) immediatamente e, dunque, senza dilazione; c) con denaro.

Si aggiunge, altresì, come una qualsiasi modifica qualitativa o quantitativa del credito esclude come lo stesso possa ritenersi “pagato per l'intero” alla luce del condivisibile ragionamento sopra illustrato.

Va poi ribadita la differenza tra “pagamento integrale” e “soddisfacimento integrale”, giustificando solo il primo l'esclusione dal voto.

A ben vedere, nella fattispecie in esame, va escluso che il pagamento offerto ai suddetti creditori, benché indicato nella misura del 100% possa ritenersi integrale, sol che si consideri che: a) lo stesso comporta una modifica qualitativa del credito, in quanto offerto da un terzo soggetto, sia pure in aggiunta e non già in sostituzione della società ricorrente; non vi è prova, infatti, che l'accollo in questione sia liberatorio, piuttosto che cumulativo, in assenza di formale liberazione della debitrice principale da parte dei terzi creditori che non hanno in alcun modo dichiarato di volervi profittare (cfr. art. 1273 comma 2 c.c.); b) il predetto pagamento non è immediato, in quanto risulta espressamente condizionato alla omologa del concordato e, pertanto, non può dirsi certo, ma unicamente “sperato”; il tutto, senza contare, l'assenza di elementi concreti circa la solvibilità del soggetto proponente.



Tali considerazioni paiono invero sufficienti ad escludere, in capo ai creditori appartenenti alla detta classe, il c.d. eccesso di interesse che solo ne giustificerebbe, anche in un'ottica di favor per l'interpretazione estensiva dell'art. 177 l.f., l'esclusione (postuma) dal voto.

Ed al riguardo, vale la pena di precisare come non ignori questo Collegio, altro precedente di merito (l'unico, reperibile in www.ilcaso.it) favorevole alla soluzione prospettata dalla società ricorrente (decreto del Tribunale di Perugia del 16.07.2012), che ha tuttavia affrontato la questione solo incidentalmente.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale di Perugia, tuttavia: a- la proposta di concordato aveva indicato, sin dall'origine, l'esclusione dal voto dei creditori chirografari per i quali era previsto il pagamento integrale: nel caso di specie, invece, detti creditori sono stati dapprima esclusi dalle votazioni, essendo prevista l'ammissione della società accollante e poi, invece, ammessi al voto al posto della stessa, in quanto non legittimata; a causa degli esiti (negativi) delle votazioni, ma sulla base degli stessi presupposti fondanti la proposta di concordato, se ne chiede, oggi ed in via postuma all'adunanza (dunque, inammissibilmente) l'esclusione;

b – (sempre nella stessa fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale di Perugia) sussisteva la ragionevole certezza in merito al pagamento dei suddetti crediti, non risultando lo stesso meramente vagheggiato o sperato, provenendo da un assure che si era ad esso impegnato al fine di vedersi trasferire tutte le attività in capo alla società ricorrente (dunque, avendo un interesse corrispettivo al detto pagamento): diversamente, nel caso di specie, il pagamento offerto dalla società summenzionata non è né certo né immediato, essendo espressamente condizionato all'omologa di concordato, né risulta che i terzi astrattamente garantiti abbiano dichiarato di volerne profittare, rendendo l'accollo effettivamente vincolante.

Tanto basta ad escludere che i creditori in questione, tenuto conto del contenuto della proposta di concordato, possano ritenersi privi di interesse alla votazione.

Sotto altro e concorrente profilo, tenuto conto di quanto verbalmente evidenziato dalla difesa della ricorrente all'udienza del 27.04.2022 - laddove sollecitata una sostanziale rivisitazione, tanto dei criteri di formazione delle classi (proposte dalla stessa ricorrente), quanto dell'esito delle votazioni, sollecitandosi una sorta di esclusione "postuma" dal voto delle società facenti parte della classe 7- pare opportuno ricordare il contenuto ed i limiti del sindacato giurisdizionale in materia di classi. Ed invero:

- È specifica facoltà del soggetto sottoposto alla procedura concordataria di suddividere i «creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei» (art. 160, 1° comma, lett. c), L. Fall.), riservando «trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse» (art. 160, 1° comma, lett. d), L. Fall.); la stessa risponde alla finalità di favorire l'accesso alla procedura concordataria, concentrando nel minor numero possibile di classi quei creditori da cui si attende una manifestazione di dissenso rispetto alla soluzione proposta, nonché di dare effettiva applicazione al principio della *par condicio creditorum*, riconoscendo la specificità della posizione di ciascun creditore attraverso una previsione di soddisfacimento differenziata (dovendosi con ciò ritenere



ammissibile un soddisfacimento differenziato dei medesimi creditori chirografari suddivisi, come nel caso di specie, in diverse classi);

- L'art. 160 L. Fall. prevede che il debitore, nel formare le classi creditorie, debba attenersi ai criteri della «omogeneità» della «posizione giuridica» e degli «interessi economici», i quali sono da applicarsi in via congiunta e non alternativa, sicché le categorie di crediti devono essere suddivise in modo tale che in ciascuna classe si trovino creditori che siano, sia dal punto di vista giuridico che economico, in posizione omogenea;
- Ed al riguardo, la Suprema Corte (Sez. 1, n. 13284/2012) ha già avuto modo di chiarire che la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore alla L. Fall., art. 160, comma 1, lett. c), costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici;
- L'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio.
- L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione.
- Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustificino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfacente delle posizioni riunite all'interno della medesima classe (cfr. Cass 19983 del 2018);
- Tanto costituisce, sotto un primo profilo, il contenuto ed il limite del sindacato attribuito al Tribunale relativamente alla formazione delle classi, rispondendo la classe n. 7, relativa alla categoria dei creditori chirografari costituiti dalle società di leasing, a posizioni giuridiche e ad interessi omogenei: pertanto, detta classe è stata correttamente ammessa al voto, una volta escluso, con condivisibili argomentazioni, che la società CAI FRAME s.r.l., in evidente conflitto di interesse,



potesse esprimersi sulla proposta di concordato in luogo degli effettivi titolari delle ragioni di credito verso la Eurolegno s.r.l.;

- A proposito, poi, delle decisioni di rispettiva competenza del giudice delegato e del collegio, va considerato che mentre il primo assume ogni opportuna determinazione in sede di ammissione al voto dei creditori, il tribunale in composizione collegiale ha pieni poteri di riesaminare la legittimità della procedura in sede di giudizio di omologazione, ivi inclusa la verifica dei criteri applicati per la determinazione delle maggioranze (cfr. art. 180 l.f. comma 3).
- In virtù della suddetta considerazione, il giudizio da parte del Collegio interviene nel diverso caso di approvazione del concordato preventivo, potendosi risolvere, astrattamente, solo *in peius* rispetto al proponente: la diversa valutazione del collegio potrebbe avere infatti il solo significato di produrre diverse maggioranze, poiché se queste rimanessero invariate difetterebbe qualsiasi interesse, processualmente e sostanzialmente rilevante, che possa giustificare l'adozione di ulteriori provvedimenti al riguardo.
- Siffatta argomentazione trova peraltro conferma nella legge, laddove prescrive che la legittimazione del creditore a contestare il credito in sede di omologazione sussiste solo se la contestazione abbia effetto sulla formazione delle maggioranze (art. 176, co. 2, l. fall.);
- Dette considerazioni escludono, ulteriormente, che il Collegio (investito del giudizio di inammissibilità ex artt. 179 e 162 l.f.) possa spingersi ad una sostanziale rivisitazione delle scelte autonomamente operate dalla stessa ricorrente relativamente alla suddivisione in classi ed alla individuazione dei soggetti chiamati al voto (siano o non siano stati indicati in ottemperanza ai rilievi svolti dal Commissario); parimenti è da escludere che in questa sede, il sollecitato sindacato possa spingersi sino a rimetterne in discussione la legittimazione al voto, non già di quei creditori che siano stati esclusi dallo stesso (e legittimati a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 176 comma 2 l.f.), quanto e diversamente di coloro che, al contrario pacificamente legittimati, non abbiano inteso votare in senso favorevole alla proposta di concordato.

Per tutte le motivazioni illustrate, letto ed applicato l'art. 179 l.f. - il quale prevede che se le maggioranze previste nei termini di cui all'art. 177 l.f. non sono raggiunte (facendosi specifico riferimento al raggiungimento delle stesse maggioranze nel maggior numero di classi ammesse al voto), il Tribunale deve provvedere ai sensi dell'art. 162 secondo comma l.f., dovendosi dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla Eurolegno s.r.l., con conseguente, necessità di vagliare l'istanza di fallimento proposta dai sopra indicati ricorrenti nei confronti della società richiedente il concordato (cfr. art. 162 l.f.).

Osservato allora e preliminarmente, in relazione alla riunita domanda di fallimento, come il contraddittorio con la società resistente in ordine alla domanda di fallimento sia stato validamente instaurato mediante notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo pec risultante dal Registro delle Imprese (come prescritto dall'art. 15, terzo comma, l.fall.), dandosi altresì atto di come la società resistente, nel giudizio suddetto, si è



costituita con memoria del 20.11.2019, essendo stata- quindi - concretamente posta in grado di difendersi in ordine alla domanda in questione;

osservato, altresì, in relazione alla suddetta domanda, come i ricorrenti nel procedimento n. 86/2019 R.G. – ex lavoratori dipendenti della società resistente - abbiano esposto di essere creditori della resistente per la complessiva somma di euro 62.530,55, di cui euro 13.446,50 Farneselli, euro 21.232,50 Ragonese, euro 16.097,01 Cerquigliani, euro 11.754,74 Bagalia, portati da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Spoleto, con i nn. 51/2019, Ragonese, 52/2019 Farneselli, 53/2019 Cerquigliani, notificati unitamente agli atti di precetto alla resistente ed il cui pagamento è rimasto insoluto;

rilevato, allora ed innanzitutto, con riferimento alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per dichiarazione di fallimento (art. 6 l.fall.), come il credito legittimante il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an e quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521);

osservato, dunque, come l'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, risulti incidentale in merito alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015), evidenziandosi, come, per la configurabilità di un credito in capo al ricorrente non è richiesto un definitivo accertamento in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa, a tal fine, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore (cfr. anche Cass. n. 15346 del 2016 in parte motiva);

osservato, allora ed in tale prospettiva, come ciascun ricorrente, ex dipendente della società resistente, risulti legittimato a domandare il fallimento dell'impresa in quanto titolare dei crediti sopra quantificati, la cui esistenza e consistenza (invero, neppure minimamente contestati) risulta dai decreti ingiuntivi sopra indicati, provvisoriamente esecutivi;

evidenziato ancora, con riferimento ai due giudizi prefallimentari riuniti, che Grifo Flex s.p.a. ha agito in giudizio in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva n. 288/2020 del 15.04.2020 emessa dal Tribunale di Spoleto, di conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della resistente per euro 20.667,59, laddove Baldinelli Alessio, anche esso ex dipendente della società resistente, ha agito in forza di sentenza del 30.01.2020 n. 17 del Tribunale di Spoleto, di conferma del decreto ingiuntivo di euro 7.075,81 e che, pertanto, tutti i ricorrenti sono certamente legittimati a richiedere il suddetto fallimento, agendo in forza di titoli esecutivi provvisoriamente esecutivi (e tanto basta ai fini dell'accertamento richiesto in questa sede);

evidenziato, ancora, per quanto concerne il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. che il limite posto dalla norma deve essere verificato con riferimento non al solo credito del soggetto ricorrente (già di per sé superiore a 30.000,00 euro), ma alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, come anche statuito dalla Suprema Corte e richiamati, sul punto, i dati contabili emersi



nella relazione del Commissario giudiziale ex art. 172 l.f., che mettono chiaramente in luce il superamento della sopra citata soglia relativamente ai debiti della ricorrente nel concordato;

rilevato, a questo punto, in relazione al merito del sollecitato accertamento dello stato di insolvenza, che la resistente, pur costituita in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, l. fall., né l'esistenza dei requisiti medesimi risulta comunque dal contenuto della documentazione acquisita;

ricordato, in particolare, che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, se risulti provato (dal debitore):

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento (la prima risalente all'anno 2019), non superiore ad Euro 300.000,00. (Si ricorda che in tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);

- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come ai fini dell'esonero dall'area della fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l. fall. per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);

- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di fallimento: al riguardo, l'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora *sub iudice*.

Tale circostanza, infatti, non ne impedisce di per sé sola l'inclusione nel computo dell'indebitamento - rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo che non dipende dall'opinione del debitore al riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. civ., 12/01/2017, n. 601);



ribadito, ancora, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati dall'art. 1 L.F.: dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372);

rammentato, altresì, come occorra il rispetto congiunto e non alternativo dei limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi, anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione, perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo, il riferimento alla quale è stato espunto con il D.Lgs. n. 169 del 2007;

rilevato, in proposito, come dai bilanci allegati dalla stessa società Eurolegno s.r.l., al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo modificata in data 15.06.2021, risultino –con riferimento al triennio antecedente la chiesta dichiarazione di fallimento - :

per l'anno 2016, un attivo patrimoniale pari ad euro 12.886.795 ed un passivo di valore corrispondente;

per l'anno 2017 un attivo pari ad euro 8.358.922 ed un passivo di valore corrispondente;

per l'anno 2018, un attivo pari ad euro 8.163.745 ed un passivo di identico ammontare;

rilevato come tale riscontro sia sufficiente a dimostrare la insussistenza dei requisiti dimensionali che esonerano dalla dichiarazione di fallimento (insussistenza, invero, già appurata dal Tribunale al momento della presentazione della domanda di concordato, essendo detto accertamento necessario secondo quanto si ricava dall'art. 1 comma 2 l.f. proprio per l'ammissione al concordato);

ritenuto, altresì, come lo stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto (art. 5, secondo comma, l.fall.) sia reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti, [non contestata dalla debitrice nel corso dell'istruttoria prefallimentare (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente)], dall'infruttuosità delle azioni esecutive esperite dai ricorrenti, oltre che da valori del passivo, indicati in bilancio, corrispondenti esattamente all'attivo, giacché non è dato comprendere come la stessa società resistente possa pagare regolarmente i propri debiti;

ritenuti, in conclusione, sussistenti i presupposti per la sollecitata dichiarazione di fallimento;

osservato, infine, in relazione alla richiesta di esercizio provvisorio dell'impresa, formulata dalla difesa della società Eurolegno s.r.l. all'udienza del 27.04.2022, che:

- l'art. 104 l.f. offre due modelli di esercizio provvisorio del procedimento, diversi per competenza e per presupposti: il primo – richiesto a questo Collegio – è espressione di un potere dispositivo del Tribunale, subordinato alla duplice condizione che dall'interruzione dell'attività di impresa non derivi un danno grave ed irreparabile e che la sua prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; il



- secondo rientra nei poteri autorizzatori del giudice delegato e può essere adottato successivamente nel corso della procedura e presuppone l'autorizzazione del comitato dei creditori;
- In relazione al primo, che qui interessa, si osserva come sia necessaria una specifica istruttoria prefallimentare per sostenere la decisione in oggetto, la quale sia supportata da adeguati riscontri di carattere tecnico, tali da consentire di accertare le caratteristiche dell'impresa, di valutare l'utilità della sua continuazione ai fini della conservazione dell'attivo e la sua concreta praticabilità;
 - La misura in esame deve essere rivolta a scongiurare un danno grave derivante dall'arresto dell'attività, danno che se non deve essere irreparabile, non deve arrestarsi alla soglia del potenziale pregiudizio, come osservato acutamente da attenta dottrina; deve, dunque, emergere come la interruzione dell'attività potrebbe determinare un pregiudizio concreto ed attuale, determinando una dispersione dell'avviamento, lo svilimento o deprezzamento di magazzino, la perdita di valore del marchio, la disgregazione dell'organizzazione commerciale, la mancata riscossione di crediti, potrebbe ad esempio far gravare la procedura da ingenti costi di ripristino derivanti dalla riattivazione degli impianti di produzione, di notevoli oneri prededucibili derivanti da rapporti pendenti destinati a non sciogliersi automaticamente, di penali, ecc..;
 - al Tribunale è inoltre rimessa una analisi comparativa di tre elementi a confronto: il prezzo che si ricaverebbe dalla vendita dell'azienda a cui si associ l'esercizio provvisorio; il valore che si ricaverebbe dalla vendita della azienda senza esercizio provvisorio; il valore ritraibile dalla vendita dei singoli beni. Solo ove il primo si presenti nettamente migliore degli altri due, l'esercizio provvisorio dovrebbe ritenersi un vantaggio; trattasi, a tutta evidenza, di analisi complesse, dovendo l'organo giurisdizionale essere in grado di valutare la capacità dell'impresa non solo di produrre e vendere, ma anche di autofinanziarsi, ponendo in attenzione i flussi in entrata ed in uscita generati dai contratti pendenti;
 - gli elementi sopra indicati, da porre alla base della decisione sollecitata, non sono stati offerti, tuttavia, alla disponibilità di questo Collegio, né gli stessi possono essere automaticamente rinvenuti o ricavati sulla scorta della richiesta della difesa della ricorrente – trasfusa nel verbale di udienza del 27.04.2022 – ovvero in forza della precedente istanza di affitto di azienda formulata dal Commissario giudiziale in data 14.12.2021 (su proposta della medesima CAI FRAME s.r.l.), all'esito del mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato;
 - ed è proprio con riferimento ai creditori, che difettano gli ulteriori elementi – necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta di esercizio provvisorio – indispensabili a chiarire se l'esercizio provvisorio, effettivamente, non arrechi pregiudizio alle loro ragioni (essendo sufficiente anche il pregiudizio per una sola classe), evidenziandosi – a mero titolo esemplificativo – come il primo possibile pregiudizio per il ceto creditorio può radicarsi nella prededucibilità dei crediti sorti dalla continuazione, dovendosi certamente evitare che i debiti di massa derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa ed il corrispondente assorbimento della liquidità ricavabile finisca per



travolgere le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, come osservato da autorevole dottrina;

sulla scorta di quanto precede difettano, conseguentemente, gli elementi che possano giustificare l'accoglimento della richiesta avanzata, nulla ostando a che sia il nominando Curatore, al ricorrere delle condizioni di legge e fornite tutte le informazioni necessarie, a riproporre la stessa ai sensi del secondo comma del citato art. 104 l.f.;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 l.f. e l'art. 162 co. 2 l.f.

P.Q.M.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla EUROLEGNO S.R.L. in persona del l.r.p.t.;

DICHIARA

il fallimento di **EUROLEGNO SRL** in persona del l.r.p.t., Christian Cai (C.F. 01125390540 p.iva 01714620547) con sede in Marsciano (PG) zona Ind.le Cerro;

NOMINA

giudice delegato alla procedura la Dott.ssa Sara Trabalza;

NOMINA

curatore il dott. Marco Silvestrini, (il quale, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015);
- 2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;
- 3) a comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;
- 4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;
- 5) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato



dall'art. 6 del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), il mancato rispetto del predetto termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6) a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

STABILISCE

il giorno 22.09.2022, ore 09.30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f, avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l.f.;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f..

Spoletto, 27.04.2022

Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno

